



**Rete per la Parità**

*Associazione di promozione sociale  
per la Parità uomo-donna secondo la Costituzione Italiana*

## Memoria della Rete per la Parità

Proposte di Legge sulle disposizioni per il contrasto  
della violenza sulle donne e domestica

Camera dei Deputati  
Commissione Giustizia  
19 settembre 2023

Audizione di Rosanna Oliva de Conciliis e Annunziata Puglia

**2023**

**Audizione della Rete per la Parità**  
**sulle Proposte di Legge**  
**per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e domestica**

**Martedì 19 settembre dalle ore 13.30** audizione dei rappresentanti di Telefono Rosa, Differenza Donna (in videoconferenza), Di.Re. - Donne in Rete contro la violenza (in videoconferenza), UDI - Unione Donne d'Italia (in videoconferenza), Centro Studi Rosario Livatino, Fondazione Una Nessuna Centomila (in videoconferenza), Rete per la Parità (in videoconferenza), Global Thinking Foundation, GIULIA - Giornaliste Unite Libere Autonome e Pangea Onlus nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge [AC. 439 Bonetti](#), [AC. 603 Ascari](#), [AC. 1245 Ferrari](#) e [AC. 1294 Governo](#).

### **Introduzione**

Ringraziamo la Commissione Giustizia per averci inserito tra le associazioni audite consentendoci di portare il nostro contributo.

La violenza contro le donne non è un'emergenza, è un drammatico problema conosciuto e studiato da anni; qualcosa è stato fatto ma non è abbastanza.

La Rete per la Parità - Associazione di promozione sociale, che dal 2010 persegue l'obiettivo della parità formale e sostanziale uomo-donna sancita dalla nostra Costituzione, ha sempre posto il tema della violenza contro le donne tra quelli di prioritaria rilevanza e ha monitorato nelle varie legislature l'impegno assunto al riguardo dal Governo, dal Parlamento e dalle Regioni ed evidenziato che vanno contrastati gli stereotipi che contribuiscono a perpetuare e a trasmettere la mentalità patriarcale che considera le donne oggetti di proprietà.

È opinione comune, come sottolineato anche recentemente dalla Ministra Roccella e dal Ministro Piantedosi, che vada rimosso questo terreno di cultura.

Da qui anche l'impegno dell'associazione per ottenere l'uso di un linguaggio non sessista e il doppio cognome per legge, ancora in attesa che Governo e Parlamento approvino una riforma organica, nonostante sia stata definita indifferibile in due sentenze della Corte costituzionale.

E negli anni abbiamo anche evidenziato il ruolo determinante del servizio pubblico radiotelevisivo e digitale, affidato alla RAI con periodici Contratti di servizio. Lo abbiamo fatto ancora una volta il 5 settembre scorso durante l'audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza, che a giorni emetterà il proprio parere sul nuovo Contratto di servizio 2023-2028, auspicando una RAI che s'impegno a essere strumento di innovazione culturale.

Esprimiamo un giudizio complessivo positivo sia sul DDL d'iniziativa governativa sia sulle tre proposte di legge d'iniziativa parlamentare, tutti ispirati ai risultati del lavoro svolto nella scorsa Legislatura dalla Commissione d'indagine sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere del Senato illustrati nella [relazione finale](#). Preziose anche le relazioni precedenti tanto che il 28 settembre, su iniziativa della nuova Commissione Femminicidio, sarà presentata la relazione su linguaggio, educazione scolastica e formazione universitaria.

In questa Memoria evidenziamo quelli che a nostro avviso sono profili rilevanti per la prevenzione dei reati e la protezione delle vittime e suggeriamo delle integrazioni attraverso l'aggiunta nel DDL del Governo di cinque disposizioni. Inoltre, suggeriamo di prevedere nel Bilancio 2024 appositi finanziamenti e di approvare una legge per rendere più efficaci i controlli su porto d'armi e detenzione delle armi da fuoco.

Alla Memoria aggiungiamo anche, in allegato, una **Nota di aggiornamento** sulla prima applicazione della giustizia riparativa.

Abbiamo approfondito i temi affrontati nelle diverse proposte in discussione rilevando una notevole omogeneità sia nei temi affrontati che nelle soluzioni proposte.

Ci è stato d'aiuto l'esperienza professionale maturata da alcune nostre esperte e per aver seguito come associazione l'iter parlamentare della normativa attualmente vigente ([DL n.11/2009](#), [L. n.119/2013](#), [DLGS n. 212/2015](#), [L. n. 69/2019](#) – c.d. Codice rosso).

Come Rete per la Parità proponiamo all'attenzione della Commissione quelli che possono essere considerati "snodi cruciali" per la creazione di un sistema idoneo a garantire la prevenzione dei reati e la protezione delle vittime che deve essere impostato in maniera da assicurare interventi tempestivi ma attenti alla specificità dei casi concreti, con acquisizione e valutazione di elementi di prova molteplici nell'arco di tempi ristretti.

**Il momento dell'acquisizione della notizia di reato - Riconoscimento del ruolo delle Forze di polizia.** Un primo aspetto che, a nostro avviso, deve essere adeguatamente considerato è quello del riconoscimento, anche a livello normativo, del ruolo svolto dalle Forze di polizia con riferimento al momento iniziale dell'acquisizione delle informazioni dalle parti offese e da quelle querelanti o denuncianti.

L'acquisizione da parte del Pubblico Ministero delle già menzionate informazioni nel termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato non rispecchia quella che è la realtà dei fatti.

Proprio per la necessità di garantire tempi rapidi nell'acquisizione di elementi di prova, il momento della redazione degli atti di querela o di denuncia di fatti di violenza è quello in cui le informazioni devono essere assunte in modo approfondito ed articolato, soprattutto nei confronti delle vittime. Ciò risponde anche all'esigenza di evitare alle parti offese la "vittimizzazione secondaria" che comporta anche la ripetizione del racconto dei fatti dolorosi ripetuto più volte nel tempo.

A nostro avviso questo ruolo delle Forze di polizia deve trovare un riconoscimento esplicito nelle norme per la duplice finalità:

- di evitare la creazione di sub-procedimenti interni agli Uffici giudiziari della Procura volti a motivare o giustificare la mancata assunzione diretta da parte del Pubblico Ministero delle informazioni nell'arco dei tre giorni previsti dall'Art. 362 c.p.p., di recente rafforzato con l'approvazione, su iniziativa della Senatrice Giulia Bongiorno, Presidente della Commissione Giustizia del Senato, della [Legge n. 122 dell'8 settembre 2023](#) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2023 "*Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di*

*violazione dell'Art. 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere" che entrerà in vigore il 30 settembre prossimo;*

- di evidenziare in maniera idonea il ruolo svolto, nella realtà dei fatti, dalle Forze di polizia in tale delicato momento, anche allo scopo di porre in luce la necessità di garantire personale adeguato in termini numerici e di formazione, nonché una presenza articolata sul territorio.

Appaiono adeguate anche le previsioni di estendere alla Polizia Locale la formazione specialistica delle Forze di polizia per il contrasto alla violenza di genere e domestica.

L'espresso riconoscimento normativo del ruolo svolto dalla Polizia giudiziaria nel momento cruciale dell'acquisizione iniziale della notizia di reato, evidenzia anche la necessità di predisporre organici di personale specializzato adeguati, in un settore di intervento in cui si rileva una significativa carenza, in considerazione della particolare complessità ed articolazione, sia nella redazione sia nelle modalità di acquisizione delle informazioni che richiedono particolari attenzioni e tempi non brevi e spesso anche l'assistenza di professionisti quali gli psicologi.

Sulla base delle considerazioni su esposte, è **auspicabile l'approvazione della disposizione presente nella proposta di legge n. 603, prima firmataria Stefania Ascari, (Art.1, comma 6)**, che modificando l'[Art. 362 c.p.p.](#) prevede, tra l'altro, che il Pubblico Ministero debba sentire la persona offesa dal reato e la persona che ha presentato la denuncia o la querela entro tre giorni, **a meno che non vi abbia già provveduto la polizia giudiziaria in sede di presentazione della denuncia o della querela.**

**Coinvolgimento degli operatori sociosanitari e dei docenti nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere e domestica.** Sempre con riferimento al momento dell'acquisizione delle notizie relative all'esistenza di fatti di violenza, è **auspicabile l'approvazione delle proposte avanzate da Sara Ferrari (AC.1245 - Art. 13) e da Stefania Ascari (AC. 603 - Art. 4)** che prevedono rispettivamente il primo il **coinvolgimento del personale sociosanitario e docente nei processi formativi per la rilevazione della violenza** e l'altro l'**inserimento nei programmi scolastici dei temi dell'educazione alla legalità, del diritto all'integrità dell'identità personale e del contrasto della violenza di genere.**

Riguardo al ruolo svolto dalle istituzioni sanitarie per il contrasto della violenza domestica e di genere, richiamiamo l'attenzione anche sulla necessità di **promuovere, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, la realizzazione nell'ambito delle unità di Pronto Soccorso del [Codice Rosa](#)**, ideato dalla dr.ssa Vittoria Doretti, di cui è prevista l'audizione.

**La tutela delle vittime in fase precautelare/cautelare.** Le previsioni contenute nelle proposte in esame di un ampliamento dei reati per i quali viene prevista la possibilità dell'ammonimento del Questore, sia ex art. 3 del DL n. 93/2013, convertito con la legge n.119/2013, sia ex art. 8 del DL n. 11/ 2009, convertito con la legge n. 38/2009, possono risultare utili nell'ottica della prevenzione di episodi ulteriori e più gravi di violenza domestica o di genere.

Va però evidenziato che:

- **con riferimento all'ammonimento previsto dall'Art. 3 del DL n. 93/2013, ad eccezione del caso in cui risulti necessario tutelare minori coinvolti in episodi di violenza domestica, sarà opportuno valutare l'opportunità di prevedere modalità di informazione preventiva della parte offesa sull'emanazione del provvedimento del questore;**
- **per l'applicazione di tali istituti è necessaria, comunque, l'effettuazione di idonee istruttorie e, conseguentemente, di organici numericamente adeguati delle forze dell'ordine.**

**Valido anche l'ampliamento delle fattispecie per le quali sia possibile applicare le misure di prevenzione del cosiddetto Codice antimafia.**

Riguardo a tali misure appaiono di rilievo:

- la previsione, con riferimento alla misura della sorveglianza speciale, dell'applicazione ai sorvegliati del braccialetto elettronico per un controllo di maggiore efficacia;
- la possibilità, per il Tribunale che dispone la misura della sorveglianza, di imporre il divieto di avvicinamento a determinati luoghi frequentati dalla persona alla quale deve essere prestata protezione;
- il potere attribuito al Presidente del Tribunale di disporre la temporanea applicazione di tale divieto fin quando non sia divenuta esecutiva la misura della sorveglianza speciale.

È assolutamente necessario anche, a nostro avviso, che nel caso di diniego dell'indagato all'applicazione del dispositivo elettronico, **sia prevista espressamente la sostituzione della misura non custodiale con la custodia cautelare in carcere, così come formulato nell'AC n. 1245 di Sara Ferrari.**

Sempre con riferimento all'adozione di misure di prevenzione, **va considerata positivamente la previsione contenuta sia nel DDL Governativo che nell'AC n. 439 – Art. 9, da Elena Bonetti e nell'AC n. 1245 - Art 12, da Sara Ferrari, della comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza dell'estinzione, della sostituzione con misura meno grave o della revoca delle misure cautelari**, al fine dell'eventuale adozione da parte di tale Autorità delle misure di prevenzione, da ritenersi, appunto, quale valida alternativa alle misure cautelari venute meno.

**Risulta inoltre particolarmente apprezzabile anche la previsione contenuta nell'AC n. 439 - Art. 9, comma 2, prima firmataria Elena Bonetti**, secondo cui l'estinzione o revoca delle misure coercitive per i reati di cui all'Art. 362, comma 1 ter, è comunicata anche al Prefetto, ai fini dell'adozione di eventuali misure di vigilanza dinamica a tutela dell'incolumità delle vittime.

Risultano senza dubbio idonee a un migliore contrasto dei casi di violenza la possibilità prevista nel suddetto atto all'Art. 2 di emissione delle misure cautelari anche per i cosiddetti *reati spia* e l'applicazione delle misure non custodiali anche al di fuori dei limiti della pena previsti [dall'Art. 280 c.p.p.](#) nonché la previsione dell'applicazione del braccialetto elettronico in tali fattispecie, fondamentale per assicurare un efficace controllo del rispetto delle misure.

A nostro giudizio appaiono inoltre misure importanti per garantire una migliore tutela alle vittime di violenza:

- **l'introduzione dell'arresto in flagranza differita per i reati di violenza di genere e domestica, nonché per le violazioni delle misure cautelari non custodiali previsto negli Articoli 2 e 3 dell'AC 439, ad integrazione dell'ordine di protezione emesso dal giudice civile previsto dagli Artt. 342 bis e ter c.p.c.;**
- l'introduzione di un'ulteriore ipotesi di fermo che prescinde dal pericolo di fuga e dalla flagranza, disposto dal Pubblico Ministero con decreto motivato, nei confronti degli indiziati di reati di violenza domestica e di genere, **secondo quanto a riguardo contemplato dalle tre proposte non governative**. Tale previsione risponde all'esigenza di una pronta ed efficace tutela dell'incolumità della persona offesa e permette l'intervento tempestivo della Polizia Giudiziaria in presenza di elementi specifici che facciano ritenere grave ed imminente il pericolo che l'indiziato commetta gravi atti di violenza contro la persona quando l'urgenza della situazione non consenta di attendere il provvedimento cautelare del Giudice.

**Desti perplessità, invece, la previsione contenuta nella proposta di iniziativa governativa di stabilire il termine di trenta giorni** per la valutazione dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare da parte del Pubblico Ministero, a decorrere dall'iscrizione della persona indagata nel Registro delle notizie di reato e, da parte del Giudice delle indagini preliminari, dal deposito dell'istanza di misura cautelare. Ferma restando l'assoluta necessità che sia la valutazione del PM che la pronuncia del GIP vengano effettuate senza ritardo, la previsione di termini fissi per l'espletamento di tali attività non appare effettivamente utile, atteso che l'espletamento delle indagini e l'effettiva possibilità di valutazione delle richieste di misure dipendono in gran parte sia dalla complessità delle indagini che dalla situazione obiettiva degli uffici giudiziari. Tale previsione può innescare, nell'ambito degli uffici giudiziari, "subprocedimenti" volti a giustificare, volta per volta, il mancato rispetto del termine di tre giorni, incrementando la burocratizzazione anziché l'efficienza. Per la migliore garanzia che tali procedimenti siano affrontati in tempi e con modalità adeguati è necessaria **l'adozione generalizzata di schemi organizzativi - alla quale pure fa riferimento la proposta governativa all'Art. 5** - che contemplino negli uffici di Procura la delega in materia di violenza di genere e domestica a uno o più magistrati specificatamente individuati e con idonea formazione in materia.

**Analogamente risulta utile, ai fini suddetti, l'adozione nei Tribunali di provvedimenti organizzativi che prevedano la priorità di tali procedimenti nella valutazione delle richieste di misure cautelari.**

**I corsi di recupero degli autori del reato.** Con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena già il Codice Rosso – Legge 69/2019 agli artt. [6.1](#) e [17.1](#), prevede la necessità per i condannati per reati di violenza domestica o di genere della partecipazione a specifici corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione e di psicologica.

Nelle proposte in discussione si aggiunge che la sospensione della pena sia subordinata non alla mera partecipazione ai corsi, ma al superamento con esito favorevole degli stessi, accertato dal giudice. Viene demandato all'Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) l'individuazione degli enti

e delle associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei soggetti condannati per reati di violenza di genere e domestica.

**Oltre a tali disposizioni suggeriamo che sia prevista la disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni che possono effettuare tali percorsi di recupero e la vigilanza e il controllo dell'attività espletata dagli stessi. Per assicurare l'uniformità sul territorio nazionale dei criteri secondo cui tali enti e associazioni devono operare per il recupero dei soggetti condannati, è necessario emanare Linee guida iper fornire parametri di riferimento omogenei per l'attività dei suddetti organismi.**

**Inoltre, è determinante che il Giudice, soprattutto quando si tratti dei cosiddetti "reati spia" (violenza contro le donne e domestica), valuti la concessione del beneficio con particolare attenzione alle circostanze indicate dall'Art. 133 c.p..**

**Sarebbe utile, infine, evitare che gli Uffici esecuzione penale esterna (UEPE) continuino ad operare in situazioni di estrema difficoltà sia per il carico del lavoro e gli organici carenti, sia per la scarsità degli enti ed associazioni operanti in tale settore.**

### **Integrazioni suggerite**

**In aggiunta alle proposte dei provvedimenti all'esame, commentati nella prima parte, si suggeriscono le seguenti integrazioni:**

**1. Gratuito patrocinio in favore delle donne vittime di violenza in sede civile indipendentemente dal reddito.** Alla luce delle nuove norme introdotte a contrasto della violenza contro le donne e domestica deve necessariamente trovare spazio l'estensione del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dal reddito, anche in sede civile, in ragione del fatto che ora l'azione di tutela delle vittime può essere svolta anche indipendentemente all'azione penale. L'esenzione è stata già introdotta unicamente agli orfani di femminicidio con la modifica dell'art. 76, comma 4 quater del T.U.- spese di giustizia, attraverso il DL 14 agosto 2013, n. 93 convertito con [la Legge n. 119/2013](#) e con la [Legge n. 4/2018](#), che ha inserito il gratuito patrocinio anche in sede civile indipendentemente dal reddito.

Deve pertanto essere introdotta, quale ulteriore legittimo strumento di tutela per le vittime di violenza, volto altresì ad uniformare la garanzia di legge in entrambi i procedimenti, la seguente modifica:

*"Modifiche al [TU di cui al D.P.R. n. 115/2002](#).*

*All'Art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. n. 115/2002, dopo il comma 4 quater è aggiunto il seguente il comma quinquies "Si applica il patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili riguardanti abusi familiari o condotte di violenza di genere o domestica poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, come previsto nel capo III, Sez. I artt. 473 bis.40-46, del Codice di procedura civile."*

## **2. Nomina Commissario *ad acta* nelle Regioni inadempienti nelle erogazioni dei fondi.**

I fondi attribuiti alle Regioni per l'attività dei Centri antiviolenza sono erogati attraverso un apposito Piano regionale. Nel caso di ritardi o inadempienza assoluta i Centri non hanno a loro disposizione i fondi per proseguire nell'attività. Per evitare tali dannose evenienze va previsto che il Governo possa esercitare il proprio potere sostitutivo oppure nominare un *Commissario ad acta*.

A tale proposito si richiama quanto previsto per ogni Regione in cui si sia determinata l'incompatibilità del Commissario *ad acta*, dal [DL n. 119/2018](#) (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla [Legge n.136/2018](#), all'Art. 25-septies, commi 1, 2 e 3.

Si propone la seguente disposizione:

*“Nomina Commissario ad acta nelle Regioni inadempienti  
nelle erogazioni dei fondi ai Centri antiviolenza*

*Il Consiglio dei ministri provvede, entro sessanta giorni, alla nomina di un Commissario ad acta per ogni Regione inadempiente nell'erogazioni dei fondi ai Centri antiviolenza.”*

## **3. Accreditamento e linee guida per Enti ed Associazioni che effettuano corsi di recupero.**

Rispetto alle disposizioni sui corsi di recupero di cui [all'Art 165, comma 5 c.p.](#), va evidenziato che non è prevista alcuna disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni che possono effettuare tali corsi né vi è alcuna previsione relativa alla vigilanza e al controllo dell'attività espletata da tali organismi.

Non è dunque assicurata l'uniformità sul territorio nazionale dei criteri secondo cui tali enti e associazioni debbano operare per il recupero dei soggetti condannati.

Si propone quanto segue:

*“Corsi di recupero - Riconoscimento enti e associazioni*

*Ai fini e per gli effetti dell'Art. 165 comma 5 c.p. entro sei mesi dall'emanazione della presente legge il Ministro della giustizia e il Ministro della famiglia, natalità e pari opportunità, fissano con decreto interministeriale la disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni che effettuano corsi di recupero per gli autori di reati di violenza di genere e domestica e provvedono all'emanazione di apposite Linee Guida.”*

**4. Vittimizzazione secondaria.** I casi in cui le responsabilità sono spostate dall'aggressore alla vittima sono talmente diffusi nei Media e nei Tribunali italiani da aver causato duri richiami da parte della Corte europea dei diritti umani (CEDU) e del Comitato CEDAW delle Nazioni Unite.

Il fenomeno della vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale ha gravi ripercussioni anche sui figli, ed è stato preso in considerazione durante l'iter della riforma del processo civile dall'allora Ministra della Giustizia Marta Cartabia, che intervenne anche nella Commissione di indagine sul femminicidio del Senato.

L'emanazione del [D. Lgs n. 149/2022](#) (Riforma del processo civile), che nel Titolo IV bis ha introdotto una nuova normativa in materia di persone, minorenni e famiglia, fa sperare che le distorsioni in questione possano essere ridotte o eliminate.

Al riguardo va disposto che l'attuale Commissione parlamentare di indagine sul femminicidio effettui un puntuale monitoraggio dell'applicazione della nuova disciplina per verificare se e in che proporzione contribuisca all'eliminazione di tali forme di violenza istituzionale. Inoltre, il monitoraggio deve essere effettuato anche sullo stato dei procedimenti precedenti esaminati nella scorsa Legislatura dalla Commissione d'indagine del Senato, considerata la gravità e il numero delle situazioni problematiche emersi e ancora non definiti.

*“Monitoraggi da parte della Commissione d'indagine*

*1. La Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere relaziona ogni anno al Parlamento sul risultato del monitoraggio riguardante l'applicazione della nuova disciplina di cui al D. Lgs n. 149/2022 (Riforma del processo civile) - Titolo IV bis per verificare se e in che proporzione la stessa abbia contribuito all'eliminazione o riduzione di tali forme di violenza istituzionale.*

*2. Analogo monitoraggio è effettuato sullo stato dei procedimenti esaminati nella scorsa Legislatura dalla Commissione d'indagine del Senato.”*

**5. Applicazione della normativa in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e domestica.** Va previsto un monitoraggio annuale sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e delle eventuali successive modifiche e integrazioni.

*“Monitoraggio sull'applicazione della normativa in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e domestica*

*Ogni anno la/il Ministra/o per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con i Ministri dell'Interno, della Giustizia, della Salute e dell'Istruzione e del merito, relaziona al Parlamento sull'applicazione della normativa in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e domestica.”.*

## Note integrative

### **1) Finanziamenti**

Sia il disegno di legge del Governo, sia quelli di iniziativa parlamentare specificano che le nuove disposizioni non comportano oneri per lo Stato. È necessario però che il Governo s'impegni a individuare risorse per assicurare l'applicazione delle nuove disposizioni che investono varie competenze delle Amministrazioni centrali ed evitare che l'assenza di appositi finanziamenti possa impedire o inficiare l'attuazione delle stesse.

A tale scopo è necessario che nella nuova Legge di bilancio ogni Amministrazione centrale coinvolta proponga, sulla base delle priorità politiche assegnate, la copertura delle attività derivanti dalle nuove disposizioni.

### **2) Modifiche alle norme sul porto d'armi e sulla detenzione di armi da fuoco.**

Contrastare la violenza significa anche prevenirla. È noto che a volte i femminicidi e gli episodi di violenza familiare sono posti in essere da soggetti che, pur trovandosi in situazioni di squilibrio psichico, continuano a detenere armi. Occorre modificare la normativa relativa al possesso e alla detenzione delle armi da fuoco, introducendo disposizioni più incisive, a salvaguardia della sicurezza.

Apprezzabile l'iniziativa del Sen. Walter Verini, primo firmatario del [DDL n. 78](#), "*Disposizioni in materia di controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi*", all'esame della Commissione Giustizia del Senato.

Le nuove disposizioni dovrebbero prevedere un maggiore controllo sia al momento del rilascio delle autorizzazioni per la detenzione/porto delle armi, sia nei periodi intercorrenti tra il rilascio e i successivi rinnovi, indipendentemente dalla finalità per le quali le armi stesse siano detenute (difesa, caccia, pratica sportiva, collezionismo e anche per motivi di servizio) e dalle loro differenze tecniche.

Deve essere inoltre garantito un controllo costante della permanenza dei requisiti psicofisici e neurologici/psichiatrici accertati da un Collegio medico al momento del rilascio del porto d'armi o della autorizzazione alla detenzione. Per consentire ai medici di medicina generale di monitorare i soggetti che detengono armi deve essere introdotto un sistema che preveda l'attribuzione di un codice al momento del rilascio del porto d'armi o della autorizzazione alla detenzione e consentirà ai medici di medicina generale di monitorare i soggetti che detengono armi. Nel momento del riscontro di turbe psichiche/neurologiche o comportamentali il medico potrà richiedere tempestivamente una verifica da parte del Collegio medico.

Infine, le armi detenute da appartenenti alle Forze dell'ordine, ai militari e alla vigilanza privata, dovrebbero essere detenute in via generale solo durante il servizio e custodite presso la sede di servizio/lavoro, ad eccezione di casi specifici in relazione alla particolarità degli incarichi.

-----

## **Nota di aggiornamento**

### **Primo caso di applicazione delle disposizioni sulla giustizia riparativa**

Davide Fontana, l'uomo condannato in primo grado per l'efferato femminicidio di Carol Matesi, secondo il giudice che ha dato avvio al procedimento potrebbe essere ammesso a un percorso di giustizia riparativa.

Il padre della vittima ha espresso il proprio sconcerto e sono insorte anche le associazioni impegnate per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e domestica. A integrazione della Memoria inviata in occasione dell'audizione del 19 settembre scorso, la Rete per la Parità APS sottopone all'esame della Commissione la proposta di inserire nella Legge per la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne e domestica la seguente disposizione:

*“Norme in materia di giustizia riparativa*

*Le disposizioni presenti nel programma di mediazione per come definito dall'Art. 42 DLGS 150/2022, disciplina organica della giustizia riparativa non sono applicabili ai reati di cui agli artt. 572 (maltrattamenti c. familiari o conviventi), 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (aggravante), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo) e 612-bis (atti persecutori), nonché agli articoli 582 (lesione) e 583-quinquies (deformazione mediante lesioni permanenti) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1 e secondo comma del codice penale.“*

Italia, 28 settembre 2023